



**ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA "QUATTRO MORI"
APS**



STATUTO

Piazza Anita Garibaldi, 2 - 57123 Livorno – Tel. 0586/839711
C.F. 92036760491 – e- mail: 4morilivorno@tiscali.it – <http://www.quattromorilivorno.it>

STATUTO

A norma dell'Art. 18 della Costituzione, degli artt.36,37,38 del C.C. e del D.lgs. 117 del 3/7/2017, delle L.R. della Regione Autonoma della Sardegna in materia di Emigrazione:

Art. 1.

È costituita, con sede legale in Livorno, l'**Associazione** Culturale Sarda "**Quattro Mori APS**" Più semplicemente denominata "**Associazione**".

La durata dell'**Associazione** è a tempo indeterminato e la decisione del suo scioglimento è deliberata ai sensi dell'art. 22 dello stesso Statuto

La sua azione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative in materia, dalle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento, nonché dai provvedimenti legalmente adottati dai suoi Organi Sociali.

La sede dell'**Associazione**, riconosciuta dalla Regione Sardegna (**RAS**), non potrà essere trasferita in altra città, se non per gravi e giustificati motivi. L'eventuale trasferimento dovrà essere discusso ed approvato dall' Assemblea dei Soci e successivamente autorizzato dall' Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna. Il trasferimento della Sede Sociale nella stessa città non comporta modifica statutaria.

Art. 2.

L'**Associazione** è apartitica, democratica, non persegue finalità di lucro e si impegna a esercitare in via principale le attività di interesse generale, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art.5, comma 1. Lettere i, k, u, del D.lgs. 117 del 3/7/2017 mediante le seguenti azioni:

Punto A

Riunire i Sardi emigrati e gli amici dei Sardi;

Rinsaldare i vincoli di solidarietà fra corregionali;

Tenere vivi i legami affettivi con la Sardegna;

Tutelare il potenziamento e la propagazione dei valori sociali, morali, culturali, artistici ed economici dell'Isola madre;

Promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori storici, ambientali e folcloristici della Sardegna;

Promuovere la conoscenza dei prodotti alimentari, artigianali e industriali della Sardegna;

Promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli;

Svolgere funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;

Contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale dei Sardi e della Sardegna;

Creare rapporti di amicizia e di collaborazione leale fra tutti i soci nel perseguimento dei fini comuni.

Punto B

Sviluppare attività sportive, turistiche, didattiche, ambientali, sportive, assistenziali e di prevenzione sanitaria;

Organizzare manifestazioni di utilità sociale, a carattere culturale, ricreativo, morale, folcloristico (mostre, rassegne, conferenze, dibattiti, convegni e spettacoli);

Promuovere e gestire corsi formativi.

Punto C

Intensificare i rapporti con la Regione Sardegna, stabilire e coltivare relazioni con Enti, Associazioni di Organizzazioni Nazionali ed Estere la cui cooperazione sia utile per il raggiungimento dei fini sociali;

Valorizzare tutte quelle iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri dell'associazionismo.

Collaborare con altri enti per il perseguimento dei propri scopi. L'**Associazione** potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, l'**Associazione** potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle già esistenti nel territorio;

L'Associazione potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture (private/enti pubblici) le attività di cui ai punti precedenti.

Punto D

L'**Associazione** potrà esercitare anche attività diverse purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale.

Le attività associative vengono realizzate senza scopo di lucro e senza porre limiti di nazionalità, credo religioso e politico, sesso e stato sociale; sono ispirate altresì a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere le attività associative nei confronti degli associati, loro famigliari e di terzi e opera e lavora nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica sindacale di lavoratori e dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

Garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche sociali;

Garantisce che la composizione degli organi direttivi venga disposta secondo criteri di massima democraticità, trasparenza, partecipazione e pari opportunità di genere.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi Regolamenti.

Pur conservando la sua autonomia ed indipendenza amministrativa l'**Associazione** agisce in stretta collaborazione ed unità di intenti con la F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia) alla cui Federazione fa adesione formale. L'**Associazione** accetta a rispetta lo Statuto Sociale della F.A.S.I. e il relativo Regolamento d' A.I.A.C.E.

Art. 3.

Sono ammessi a far parte dell'**Associazione** le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e alla partecipazione alla vita associativa. Ai fini dell'adesione all'**Associazione**, chiunque abbia interesse può fare domanda di ammissione al Presidente del Consiglio Direttivo, specificando di:

Aver preso lettura del presente statuto;

Condividere gli scopi;

Partecipare alla vita associativa;

Impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale sin tanto che resterà iscritto all'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo che provvede all'ammissione sulle base delle motivazioni esposte dal richiedente. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

La domanda di ammissione può essere respinta entro **30** giorni soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'**Associazione**.

In caso di rigetto della domanda di ammissione chi l'ha proposto può chiedere il pronunciamento **dell'Assemblea dei soci entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di rigetto**.

I Soci, pur con l'assoluta parità fra loro nei diritti e nei doveri verso **L'Associazione**, sono formalmente distinti nei seguenti raggruppamenti:

Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione, i firmatari dell'atto costitutivo dell'**Associazione**, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali in subordine all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Soci Ordinari: i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza ed è per loro che l'**Associazione** è idealmente nata e che sono destinatari degli interventi della Legge Sarda sull'emigrazione.

Rientrano in tale denominazione:

Coloro che sono nati in Sardegna e abbiano dimora abituale fuori dal territorio regionale e i loro coniugi:

I discendenti, anche se non sono nati in Sardegna, pur che abbiano un ascendente d'origine Sarda e i loro coniugi.

Coloro che pur non essendo sardi vogliono comunque far parte dell'**Associazione**.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali e la loro qualità di Soci Ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Soci Sostenitori: sono le persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che testimoniano la loro solidarietà all'**Associazione** mediante una contribuzione a suo favore oltre alla quota sociale a titolo di liberalità anche senza partecipare attivamente alla vita della stessa. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito elenco come Soci Sostenitori. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Onorari: Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire la nomina di Socio Onorario a persone fisiche che abbiano operato ed acquisito particolari meriti e riconoscimenti nell'ambito delle finalità dell'**Associazione**. Il Socio Onorario partecipa di diritto alle assemblee dei soci con diritto di voto. La durata della carica è fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo in caso di dimostrata incompatibilità con i principi e gli scopi dell'**Associazione**.

All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata da Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea Ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota associativa non è rivalutabile e non può essere trasferita ad altre persone.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati solo con la stipula e utilizzo di apposito contratto e, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al **50%** del numero dei volontari o al **5%** del numero degli associati.

Art. 4.

Tutti i Soci regolarmente iscritti oltre a quelli aventi i requisiti previsti dalla **L.R. n. 7/1991** della Regione Sardegna e del presente Statuto hanno diritto a presenziare e/o intervenire alle assemblee, partecipare alla elezione del Direttivo e degli altri Organi, nonché potersi candidare, se maggiorenni, per far parte dei medesimi Organi, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità indicate **all'articolo 2 punto d) del Decreto n. 15 del 15.06.2006 emanato dalla Regione Autonoma della Sardegna e al successivo articolo 9 del presente Statuto.**

Tutti i Soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto e concorrere al raggiungimento dei fini sociali e alla salvaguardia dei beni. Il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle spese solo effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo tutti i Soci hanno possibilità di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'**Associazione** fatte salve le disposizioni del Regolamento Privacy UE 2016/679 e s. m. I soci hanno il diritto di esaminare i libri associativi (libro soci, registro volontari, libro Assemblee e Consiglio Direttivo, libro Organo Di Controllo e Organo Di Garanzia) con richiesta scritta al presidente.

Tutti i Soci hanno inoltre il dovere di:

Versare la quota sociale annuale e nei termini fissati dall'Associazione all'inizio di ogni anno sociale previa approvazione dell'Assemblea dei Soci;

Concorrere al raggiungimento dei fini sociali e alla salvaguardia dei beni dell'**Associazione**;

Comportarsi con il consocio in modo esemplare ed agire nella sede sociale ed altrove, nel rispetto dell'altrui persona;

Attenersi alle decisioni degli organi Direttivi;

Partecipare alle Assemblee e alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo;

Offrire in tutte le circostanze prova di operosità, serietà ed educazione civica a tutela del buon nome della Sardegna, dei Sardi e dell'**Associazione** stessa.

Art. 5.

Il rapporto associativo cessa per:

Recesso;

Esclusione;

Morte dell'associato.

L'associato che intende recedere dall'**Associazione** deve darne comunicazione scritta al presidente dell'**Associazione**. L'istanza di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel corso del quale è stata presentata se inoltrata entro il 30 settembre. In caso contrario gli effetti decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza. Il Consiglio Direttivo può escludere, con delibera motivata l'associato che:

Non sia in regola con il pagamento della quota associativa da almeno **4 mesi** ovvero **entro il 30 aprile di ogni anno solare**;

Non rispetti in modo grave le regole statutarie o le delibere degli Organi Sociali;

Fomenti dissidi fra associati o provochi con il suo comportamento gravi danni all'**Associazione**;

Il Socio escluso, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta di esclusione, può proporre ricorso all' Organo di Garanzia che deciderà dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'**Associazione**, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'**Associazione**.

Art. 6.

L'Associazione si articola nei seguenti Organi:

- ❖ Assemblea dei Soci
- ❖ Organo Di Controllo
- ❖ Organo Di Garanzia

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7.

L'Assemblea è Organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con le quote sociali.

Gli associati hanno pari diritti e doveri, ogni socio è titolare di voto in assemblea con possibilità di delega. I minorenni esercitano il diritto di voto attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata generalmente dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Quale organo sovrano, l'Assemblea degli associati determina lo scopo dell'ente e le regole che lo organizzano.

L'Assemblea approva il bilancio o il rendiconto, che avverrà, per legge, una volta l'anno.

- ❖ Gli associati possono essere convocati per un'Assemblea Ordinaria o Straordinaria quando:
se ne ravvisa la necessita;
- ❖ ne è fatta richiesta motivata da almeno **1/10** degli associati o su richiesta dell'Organo Di Controllo all'unanimità.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Approva il bilancio di esercizio;

Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto

Approva il programma di massima annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività ed eventuali interventi straordinari;

Approva la nomina del presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;

Approva il regolamento di attuazione del presente Statuto;

Delibera l'importo delle quote associative.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria viene proposta ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'Associazione. Delibera sulle richieste di modifica dello statuto e dell'Atto Costitutivo sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio.

Quorum

- ❖ Le delibere dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e per votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti.
- ❖ In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e se si ha la maggioranza dei voti dei presenti.
- ❖ In Assemblea Straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- ❖ Per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione, scissione dell'**Associazione** e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
- ❖ Qualunque associato e gli organi dell'**Associazione** possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) in via ordinaria di norma **due volte all'anno** (approvazione programma - rendiconto e bilancio). di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in via straordinaria dal Presidente (o da chi ne fa le veci) o su richiesta motivata di almeno **1/10** dei Soci o su richiesta dell'Organo di Controllo all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata **entro 45 giorni**, dalla data in cui è richiesta. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto di partecipazione **almeno 10 giorni prima** mediante:

Lettera - telefono o posta elettronica; specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Avviso affisso nei locali della Sede.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e da un Segretario nominato dell'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito verbale. Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, dirette e personali possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta **1/3** dei Soci presenti.

Ciascun associato può intervenire all'Assemblea personalmente o per tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato dispone di un voto e non può rappresentare più di **n. 3 associati**. In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche elettive, il presidente del comitato per le elezioni comunica agli eletti i risultati delle elezioni. Fra gli eletti, il Consigliere più anziano o in sua assenza il più votato, convoca **entro 20 giorni** il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche. **Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.**

Art. 8.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, composto da cinque a undici membri. **Va garantita una adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunità nelle candidature.**

Nell'ambito del Consiglio Direttivo la maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati e scelti tra coloro che siano sardi o discendenti di persona sarde. Si applica l'art 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Sono cariche associative:

- ❖ Il Presidente
- ❖ Il Vice Presidente Vicario
- ❖ Il Vice Presidente
- ❖ Il Segretario
- ❖ Il Tesoriere

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Formula i programmi d'attività sociale come da statuto ed attua le deliberazioni dell'Assemblea;

Definisce i regolamenti degli organismi in cui si articola l'**Associazione**;

Dà attuazione alla delibera sulle eventuali misure disciplinari definite assunte dall'Organo Di Garanzia;

Stabilisce le quote associative da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'**Associazione**;

Predisporre il rendiconto economico/patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea;

Delibera su eventuali partecipazioni dell'**Associazione**, in forma stabile od occasionale, ad istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi dell'**Associazione**;

Qualora lo ritenga opportuno autorizza i Soci ad assistere alle riunioni del Direttivo;

Ammette i nuovi Soci;

Nomina i Soci Onorari;

Nomina il Comitato di Redazione;

Provvede alla nomina del comitato per le elezioni dei Soci alle cariche sociali;

Provvede ad affidare incarichi per specifiche mansioni.

Il Consiglio Direttivo **dura in carica tre anni**. Nel caso venisse a mancare, per qualunque motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà **il primo dei non eletti o in mancanza l'Assemblea eleggerà il sostituto attraverso elezioni suppletive**.

In caso di dimissione o decadenza da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al (i) subentrante (i) delle variazioni avvenute. Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non intervenga a **tre** riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto. Tuttavia quando un Consigliere abbia totalizzato **sei assenze nel Corso dell'anno decade dalla carica**.

Il Consiglio Direttivo tutto decade quando per qualsiasi motivo decade la maggioranza dei componenti. Il Presidente uscente o (in sua assenza) il Vice Presidente, o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nell'Associazione, convoca entro **tre mesi nuove elezioni**.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o da chi ne fa le veci) di regola una volta al mese ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta dell'Organo di Controllo. In caso di inadempienza reiterata da parte del Presidente può essere convocato da parte della maggioranza del Direttivo stesso.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e saranno considerate valide in presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni seduta sarà redatto regolare verbale che sarà trascritto nell'apposito registro. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede, in sua vece, la riunione e dal Segretario e, quando si tratta di impegni di spesa, dal Tesoriere. **I verbali saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva**.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare un Presidente ed eleggerne a maggioranza un altro con mozione motivata nell'ambito dei membri del consiglio direttivo quando:

Non rispetti le regole statutarie o le delibere degli Organo Sociali;

Fomenti dissidi fra associati o provochi con il suo comportamento gravi danni all'**Associazione**;

Assuma comportamenti non corretti in sede di svolgimento del lavoro affidatogli.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nell'Organo di Controllo e di Garanzia i Soci che percepiscono compensi a carattere continuativo dall'**Associazione**. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico del Terzo Settore o se non si prova che terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' NELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

È vietata la compresenza di parenti ed affini, fino al **2° grado**, all'interno di un Organo sociale e in più organismi di governo e di controllo, nonché tra la carica di membro dell'Organo Di Garanzia e di altra carica sociale.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è responsabile del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, vigila e cura l'osservanza della disciplina associativa ed adempie a tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto. Rappresenta l'**Associazione** nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati. **In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario.**

Il Presidente:

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;

Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

Dispone dei fondi sociali come da delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, **entro 30 giorni dall'elezioni di questi**. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo. È responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 e successive modifiche.

Oltreché dal Consiglio Direttivo il Presidente può essere revocato dal suo incarico, per gravi motivi, anche dall'Assemblea a maggioranza degli associati presenti.

ARTICOLO 11 – PRESIDENTE ONORARIO

L'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo approva la nomina di Presidente Onorario di una personalità che abbia acquisito meriti di particolare rilevanza **nell'Associazione Culturale Sarda "Quattro Mori" di Livorno** per ragioni connesse al suo impegno, competenza e condivisione assoluta delle finalità associative. Il Consiglio direttivo prende atto e nomina il conferito con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente onorario particolari compiti legati al suo ruolo.

Il Presidente Onorario partecipa all'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, ed è esonerato dal pagamento delle quote annuali dell'**Associazione**.

La durata della carica è fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo in caso di dimostrata incompatibilità con i principi e gli scopi dell'**Associazione**.

ARTICOLO 12 - VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vice Presidente Vicario, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e assolve agli incarichi che lo stesso Presidente può affidargli occasionalmente o stabilmente. Il Vice Presidente Vicario assolve le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento. Promuove l'iscrizione di nuovi Soci, cura e tutela l'immagine dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - SEGRETARIO

Il segretario è il ruolo di snodo attorno a cui si sviluppa l'attività dell'Associazione, agisce in stretta relazione con la Presidenza ed il Consiglio Direttivo con cui ha un rapporto di tipo fiduciario. È responsabile del funzionamento della segreteria, del corretto, regolare e legittimo svolgimento dei compiti gestionali della segreteria.

- ❖ **Predisporre e cura** gli scadenziari, registri, elenchi, indirizzari, crono programmi utili all'attività dell'**Associazione**;
- ❖ **È responsabile** del protocollo;
- ❖ **Cura la corrispondenza** della Sede Associativa e delle attrezzature e dei materiali, nonché dei relativi contratti di locazione, manutenzione e assicurazione;
- ❖ **Redige i verbali** delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- ❖ **È responsabile** della tenuta dei verbali delle Assemblee, delle Sedute del Direttivo;
- ❖ **Provvede** all'attuazione delle decisioni ed indirizzi del Consiglio Direttivo;
- ❖ **Tiene il registro dei Soci e dei volontari** ed è responsabile della tenuta dell'archivio.

ARTICOLO 14 - TESORIERE

Il Tesoriere assolve a tutte le incombenze relative alle attività economico finanziarie. Nell'Assemblea Ordinaria dei Soci da lettura della relazione sul bilancio dell'anno precedente e su quello preventivo, anticipatamente esaminati ed approvati dall'Organo di Controllo.

Sono funzioni del Tesoriere:

- ❖ **Mantenere aggiornata** la situazione contabile in entrata ed uscita, verificando tutte le operazioni di pronta cassa;
- ❖ **Versare** nei conti correnti dell'**Associazione** le quote sociali e le altre risorse economiche di cui **all' art.17**;
- ❖ **Attuare** il pagamento delle fatture relative alle spese deliberate dal Consiglio Direttivo e vistate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario;
- ❖ **Predisporre** i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni sulle attività finanziarie;
- ❖ **Raccogliere** le quote associative e gestisce i finanziamenti per le attività previste dallo Statuto e dal regolamento;
- ❖ **Collaborare** con il Presidente per le attività legate alla formulazione e pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la regolare esecuzione degli adempimenti contabili e fiscali dell'**Associazione**.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo è autorizzato ad avvalersi del supporto consulenziale di un commercialista iscritto all'albo.

ARTICOLO 15 – L'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo Di Garanzia si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente. Sono eletti dall' Assemblea dei Soci.

L'Organo ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'**Associazione** o i suoi Organi, tra membri dei vari Organi e tra i diversi Organi. **L'Organo giudica secondo equità e giustizia senza formalità di procedura.**

Nel caso di giudizio su parenti o congiunti di primo e secondo grado il membro di Garanzia interessato non parteciperà all'esame e giudizio del caso.

Il ricorso all'Organo Di Garanzia può essere attivato, anche verso il Direttivo in carica (compreso il Presidente), previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo Socio, a difesa dei propri diritti. Adotta il provvedimento delle norme del regolamento. Alle sue riunioni non sono ammessi ad assistere altri Soci.

Le modalità di ricorso previste:

Possono essere oggetto di segnalazione scritta:

- ❖ Le infrazioni alle norme Statutarie e Regolamentari
- ❖ Fatti e circostanze lesive della Personalità e Onorabilità del Socio, dell'**Associazione** e dei suoi Organi Statutari verificatesi negli stessi locali dell'**Associazione** o in altri luoghi esterni in cui, anche in via temporanea, siano svolte le attività associative di cui all'art. 3 dello Statuto.

Al termine del procedimento disciplinare, l'Organo di Garanzia valutate le prove emetterà l'eventuale provvedimento sanzionatorio, assolutorio o di improcedibilità. Tale provvedimento diventerà definitivo **dopo 30 giorni** dalla notifica a mano o a mezzo raccomandata con R.R. alle parti.

Prima che sia dato l'inizio al procedimento disciplinare a carico del Socio è previsto che sia effettuato tra le parti un tentativo di conciliazione a cura di un componente dell'Organo Di Garanzia o altro Socio all'uopo incaricato dal Presidente dell'Organo Di Garanzia.

ARTICOLO 16 – ORGANO DI CONTROLLO – REVISORI DEI CONTI

L'Organo Di Controllo, eletto solo nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del terzo settore o per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci, **si compone di tre membri effettivi e due supplenti** (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo) ed elegge al suo interno il Presidente.

I Membri dell'Organo Di Controllo, sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. **L'Organo Di Controllo ha il compito:**

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo Di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo Di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo Di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo Di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, **l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.**

In caso di dimissioni da membro dell'Ordine Di Controllo, le stesse devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà dopo la ratifica da parte dell'Ordine darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I Membri dell'Organo Di Controllo effettivi possono essere convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo ove sono tenuti ad esprimere parere consultivo.

ARTICOLO 17 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione dei fini statutari da:

- ❖ **Quote e contributi** versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci;
- ❖ **Contributi** della Regione Sardegna e di altri enti pubblici
- ❖ **Contributi** dello Stato;
- ❖ **Erogazioni** liberali degli associati e dei terzi; legati, donazioni, eredità, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti la cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- ❖ **Eventuali contributi** pubblici e privati;
- ❖ **Proventi dalle manifestazioni**, dalle attività e dalle gestioni dell'Associazione;
- ❖ **Beni mobili e immobili** pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ❖ **Proventi delle cessioni** di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore
- ❖ **Altre entrate** compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociali;

È vietato anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma la distribuzione fra gli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e comunque ad altri componenti degli organi associativi di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve comunque denominate, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 18 - L'ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

Gli esercizi sociali si chiudono al **31 dicembre** d'ogni anno. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto che deve essere presentato **all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 28 febbraio successivo** (o nella data prevista dall'obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna).

Qualora particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro cinque (5) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 19 - OBBLIGAZIONI SOCIALI E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti d'ordinaria amministrazione i Vice Presidenti e/o il Segretario e/o il Tesoriere.

ARTICOLO 20 - LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE

Nei locali dell'Associazione possono accedere i Soci e i loro invitati. L'Associazione è aperta al pubblico allorquando sono organizzati dibattiti, convegni, tavole rotonde e/o qualsiasi iniziativa autorizzata dal Consiglio Direttivo ed in linea con le norme statutarie e del regolamento.

ARTICOLO 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

utilità sociale

ARTICOLO 22 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione e a tempo indeterminato. Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e con voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell'**Associazione** il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, alla F.A.S.I. se Ente del Terzo Settore o ad altri E.T.S.

ARTICOLO 23 - NORME E TRANSITORIE

Le norme previste dal presente statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e per quanto compatibile dal Codice Civile.